

## ***INTEGRAZIONE ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO***

***Documentazione redatta ai sensi del  
D.P.C.M. 1 marzo 1991, Legge 26 ottobre 1995, n°447,  
D.P.C.M. 14 novembre 1997 e D.M. 16 marzo 1998  
D.D.G. ARPAV 3 del 29 gennaio 2008***

**GIGLIO S.r.l.**

Via Triestina Z.I. Loc. Ponte Tezze  
30020 – TORRE DI MOSTO – (VE)

Torre di Mosto, 05.06.2020



di progetto) potesse variare rispetto alla condizione di attuale operatività impiantistica (stato di fatto ante opera).

Tale conclusione è principalmente derivata dal fatto che le nuove componenti sonore di progetto sono a basso livello di rumorosità e posizionate esclusivamente all'interno dell'edificio industriale.

Ritenendo confermabile tale previsione e si riporta di seguito i punti presso i quali si sono acquisiti i livelli di rumore "stato di fatto ante opera" riportando altresì i livelli acquisiti.

Tali livelli sono da intendersi attribuibili anche allo "stato di progetto"



In corrispondenza del punto di misura 2 si è altresì proceduto al rilievo dei livelli residui ossia dei livelli riscontrabili in assenza di funzionamento dell'attività aziendale.

Si riporta di seguito la tabella indicante le risultanze delle misurazioni dei livelli di rumore ambientale effettuate (rilevate in presenza di attività della ditta in analisi).

Id punto misura	Durata della misurazione (mm.ss)	Livello rumore ambientale riscontrato Leq dB(A)	Presenza componenti tonali o impulsive	Fattori correttivi da applicare dB(A)	Valore corretto Leq dB(A)	Livello rumore ambientale riscontrato su percentile 95 L <sub>95</sub> dB(A)	Eventuali note alla misurazione
1	17'49"	47,4	Non presenti	0	47,4 ±1	43,5	1
2	25'01"	46,6	Non presenti	0	46,6 ±1	42,3	2
3	24'58"	57,1	Non presenti	0	57,1 ±1	52,8	--

<sup>1</sup> Come verificabile dall'andamento temporale della misurazione allegato la parte iniziale della misura non era probabilmente caratterizzata da un costante funzionamento di tutte le componenti. Tale funzionamento completo si è verificato dopo alcuni minuti di misura ed ha poi caratterizzato la parte restante della misura. Allo scopo di verificare la situazione maggiormente impattante sotto il profilo dell'impatto acustico nelle considerazioni seguenti si terranno in considerazione i risultati associabili alla seconda parte della misurazione identificativa dal funzionamento di tutte le componenti.

<sup>2</sup> Nell'ambito della misurazione è avvenuto il passaggio di un jet a bassa quota. Tale aspetto è verificabile negli andamenti delle misurazioni allegate. Il valore riportato è inteso come valore decurtato del contributo associabile al passaggio del jet.

Si riporta di seguito la tabella indicante le risultanze della misurazione del livello di rumore residuo effettuata (rilevate in assenza di attività della ditta in analisi).

Id punto misura	Durata della misurazione (mm.ss)	Livello rumore residuo riscontrato Leq dB(A)	Presenza componenti tonali o impulsive	Fattori correttivi da applicare dB(A)	Valore corretto Leq dB(A)	Livello rumore ambientale riscontrato su percentile 95 L <sub>95</sub> dB(A)	Eventuali note alla misurazione
2	16'40''	41,6	Non presenti	0	41,6 ±1	37,9	--

Alla data di produzione del presente documento il comune di Torre di Mosto non ha ancora adottato un proprio regolamento di classificazione acustica del territorio.

Per tale ragione trova applicazione quanto indicato dal D.P.C.M. 01.03.1991 il quale stabilisce all'art. 6 che, in attesa dell'adozione delle suddivisioni dei territori comunali in classi acustiche, i limiti da applicare sono i seguenti:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
Tutto il territorio nazionale	<b>70</b>	<b>60</b>
Zona A (D.M. n° 14444/68)	<b>65</b>	<b>55</b>
Zona B (D.M. n° 14444/68)	<b>60</b>	<b>50</b>
Zone esclusivamente industriali	<b>70</b>	<b>70</b>

Nella situazione in analisi si ritiene che la verifica debba essere condotta rispetto ai limiti indicati per le zone esclusivamente industriali per quanto concerne le aree poste sul confine aziendale (in quanto poste in territorio esclusivamente industriale).

Diversamente presso il ricettore, si ritiene che la verifica debba essere condotta in riferimento ai limiti stabiliti per le aree definite "tutto il territorio nazionale".

Secondo quanto definito dal D.P.C.M. 01/03/91, i valori limite di immissione differenziale sono applicabili solo presso le zone non esclusivamente industriali e pertanto si ritiene che tale verifica vada condotta solo presso i ricettori residenziali individuati e non nei confronti degli stabilimenti industriali presenti nei dintorni dello stabilimento dell'attività.

GIGLIO S.r.l.	Valutazione previsionale di impatto acustico - INTEGRAZIONE	Pag 4 di 6	Data documento 05.06.2020
---------------	---	------------	---------------------------

Rispetto a quanto emerso dalla misurazioni, in riferimento ai valori limite sopra indicati ne deriva quanto segue:

Id punto	Livello Leq dB(A) rilevato	Valore limite dB(A)	Esito
1	47,4 ±1	70,0	CERTAMENTE RISPETTATO
2	46,6 ±1	70,0	CERTAMENTE RISPETTATO
3	57,1 ±1	70,0	CERTAMENTE RISPETTATO

Relativamente alla verifica dei livelli di immissione differenziale secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 01/03/91 i valori di immissione differenziale non trovano applicazione nel caso di aree esclusivamente industriali e pertanto non si procederà alla valutazione di tale aspetto presso gli edifici produttivi posti nelle immediate vicinanze o nei vani attigui ai locali dell'attività in analisi.

Non è stato possibile condurre delle misurazioni in corrispondenza del ricettore ubicato a sud alla distanza di circa 300 tuttavia, in base a quanto desunto:

- presso il punto di misura 1 collocato in direzione del ricettore sud (sussiste una ulteriore distanza di circa 290 metri fra il punto di misura e l'edificio ricettore) si sono rilevati dei livelli ambientali pari a 47,4 ±1 dB(A);
- presso il punto di misura 2 collocato in direzione del ricettore sud (sussiste una ulteriore distanza superiore ai 300 metri fra il punto di misura e l'edificio ricettore) si sono rilevati dei livelli ambientali pari a 46,6 ±1 dB(A);

Tali misurazioni hanno evidenziato che, nella situazione maggiormente peggiorativa dal punto di vista acustico ovvero quella relativa alla lavorazione effettuata con portoni aperti, il livello rilevabile già presso i punti di misura è inferiore ai 50 dB(A).

In base a tali considerazioni si ritiene, con ragionevole certezza, che secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il valore di immissione differenziale non debba essere verificato in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile. Si ritiene infatti che durante il periodo diurno i livelli di immissione misurati a finestre aperte si manterranno inferiori a 50 dB(A) ed i livelli di immissione misurati a finestre chiuse si manterranno inferiori a 35 dB(A).


La conformità è senza dubbio riferibile anche ai ricettori posti a distanze superiori a quelle analizzate.

## **INTEGRAZIONE 2: PRECISAZIONE SUI LIVELLI DI RUMORE PREVEDIBILMENTE ASSOCIABILI ALLA NUOVA COMPONENTE MACCHINARIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA**

Il nuovo macchinario per la lavorazione dei catalizzatori esausti che si prevede di inserire è un macchinario simile al macchinario prodotto dalla ditta OMECH modello HAMMER MILL OM-HM-1 che presenta una rumorosità di targa pari a 70 dB(A). Tale livello è da intendersi come livello di pressione sonora alla distanza di 1 metro in condizioni di funzionamento a pieno carico.

Torre di Mosto, 05.06.2020

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
Per. Ind. Mazzero Nicola



GIGLIO S.r.l.	Valutazione previsionale di impatto acustico - INTEGRAZIONE	Pag 6 di 6	Data documento 05.06.2020
---------------	--	------------	------------------------------